ISTITUZIONE DI UNA QUARTA E UNA QUINTA SEZIONE SPECIALE PER I GIUDIZI SU RICORSI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA ED ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CORTE DEI CONTI

Art. 12

Nomine a referendario

Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

b) i sostituti procuratori dello Stato;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

e) gli impiegati delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quelle di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo". I bandi di concorso possono riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente. Per quanto altro attiene alle modalita' del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura della Corte si applicano, fino all'emanazione del testo unico previsto dal successivo articolo 44, le norme vigenti. Alla lettera a) dell'articolo 45 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, sono soppresse le parole "della regia universita' di Roma".

Versione in vigore dal 9 settembre 2003, non più in vigore dal 26 agosto 2026 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti

Estremi	Legge 20 dicembre 1961, n. 1345
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-quarta-e-una-quinta-sezione-speciale-per-i-giudizi/art-12-nomine-a-referendario/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it